

Schema di Contratto

Desio, XX/XX/XXXX

Prot. XX/2019

BEA GESTIONI S.P.A.

COMUNE DI DESIO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ENERGIA ELETTRICA

Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	6
Art. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO.....	9
Art. 4 CORRISPETTIVI, REVISIONE DEI PREZZI E ONERI	9
Art. 5 RESPONSABILITA'	10
Art. 6 FORZA MAGGIORE	10
Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	12
Art. 8 SERVIZI DI DISPACCIAMENTO FORNITI DA TERNA.....	14
Art. 9 GARANZIA BANCARIA.....	15
ART. 10 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI MANLEVA	15
Art. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 12 RECESSO PER GIUSTA CAUSA	16
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19

Schema di Contratto

Art. 15 FORO DI COMPETENZA 20

Art. 16 ONERI FISCALI E SPESE 20

ART. 17 COMUNICAZIONI 21

ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 21

Art. 19 NORME DI CHIUSURA..... 21

L'anno 2019 il giorno ____ del mese di _____ presso la sede legale di BEA Gestioni S.p.A., sita in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi n. 272, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito definito "Codice", si sono personalmente presentati e costituiti:

DA UNA PARTE

Iuri Caturelli, nato a Gavorrano (GR) il 15.09.1961, la quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per conto della società BEA Gestioni S.p.A., codice fiscale e partita Iva 08081300967, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della società che nel prosieguo sarà denominata per brevità "Venditore" o "Bea Gestioni";

DALL' ALTRA PARTE

Il Sig. _____ nato a _____ il ___/___/___ in qualità di _____ della società _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ che nel prosieguo sarà denominata per brevità "Acquirente" o "_____".

PREMESSO:

Schema di Contratto

- che con delibera del 31 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito denominata in breve "BEA") ha disposto l'indizione, per conto della società Bea Gestioni, di un'asta pubblica per la cessione a terzi dell'energia elettrica, in esubero, immessa nella Rete Elettrica Esterna in Media Tensione (MT) dall'impianto di Termovalorizzazione di proprietà di BEA, gestito da BEA Gestioni e situato in via Gaetana Agnesi n.272, Desio (MB).

La cessione sarà regolata da contratto avente durata di 24 mesi, con possibilità di proroga unilaterale di 6 mesi, per un importo complessivo stimato, a credito di BEA Gestioni, pari a **Euro 6.370.885,00, Iva esclusa** da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo offerto.

- che in data __/__/__, con nota prot. _____, è stato pubblicata un Avviso relativo alla sopraindicata cessione sui siti istituzionali di BEA e BEA Gestioni nonché sulla Piattaforma Appalti telematica in suo a BEA.

- che in data __/__/__, alle ore __:__, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dal suindicato Avviso;

- che hanno presentato offerta le seguenti società:

- _____;
- _____;

Schema di Contratto

- _____;

- che in data ___/___/___, con nota prot. _____, il presente contratto è stato aggiudicato alla società _____;

l'Acquirente dichiara di possedere i requisiti per essere qualificato come *Acquirente Grossista* ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 14 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n. 79 (di seguito: D. Lgs. 16 Marzo 1999) e di essere inserito nell'apposito elenco dei clienti idonei, in qualità di Acquirente Grossista, istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) 30 Giugno 1999, n. 91/99 (di seguito: delibera n. 91/99) e successive modifiche e/o integrazioni.

Nel definire le condizioni di compravendita di energia di cui al presente contratto, si sono considerate le modalità per il dispacciamento ed il trasporto dell'energia elettrica come allo stato regolate dall'Autorità competente e che le Parti dichiarano espressamente di conoscere.

Il Venditore gestisce l'impianto di termovalorizzazione "**Centrale di cogenerazione di Desio (MB)**", costituito da una (1) turbina a vapore prodotto dall'impianto di termovalorizzazione, di potenza nominale 8250 kW, e da un (1) impianto fotovoltaico di potenza nominale 49,90 kW, connesso alla rete elettrica di media tensione esterna (di seguito "Impianto").

L'energia elettrica immessa in rete da parte di BEA Gestioni è la quota di energia prodotta dal cogeneratore termoelettrico e fotovoltaico, in esubero rispetto ai fabbisogni interni o necessari al funzionamento della rete di

Schema di Contratto

teleriscaldamento collegata.

La produzione prevista per l'immissione in rete per gli anni e 2020 e 2021 e 2022 è stimata in linea con quella dei dati storici riportati in Avviso, qui da intendersi integralmente riportato e sottoscritto.

I dati previsionali si intendono comunque indicativi e non vincolanti per BEA Gestioni, poiché non possono essere garantite produzioni minime.

Le Parti sono edotte che, per ragioni tecniche di manutenzione, il Venditore è tenuto periodicamente, in via programmata ovvero straordinaria, ad effettuare fermate e spegnimenti dei forni facenti parte dell'Impianto (nel seguito "Fermate Forni").

In concomitanza di tali Fermate Forni, la produzione di energia elettrica giornaliera può essere soggetta a diminuzioni ovvero interruzioni.

Le Parti sono edotte del fatto che qualora, in via futura, BEA Gestioni decidesse di partecipare al mercato MSD, anche in forma aggregata all'interno di una UVAM, si riserva di affidare la gestione dell'iter e delle pratiche necessarie per la qualifica e la partecipazione al suddetto mercato attraverso pratiche concorrenziali ovvero di pubblica evidenza aperte ad una pluralità di operatori.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'Avviso, all'offerta del Cliente e all'intera documentazione di gara pubblicata, qui da intendersi integralmente riportata e sottoscritta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Schema di Contratto

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non materialmente allegati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica in esubero, così come specificato nelle premesse, prodotta dall'Impianto secondo le modalità e le condizioni indicate nei successivi articoli, con decorrenza dal _____ al _____, oltre opzione di proroga semestrale attivabile unilateralmente dal Venditore mediante comunicazione scritta a mezzo PEC.

L'impianto di produzione è la "Centrale di cogenerazione di Desio (MB)" come sopra indicata.

Il Distributore è: E-distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma.

Il "*Regolamento di esercizio per il funzionamento dell'impianto di produzione dell'energia elettrica attivo in parallelo con la rete MT di e-distribuzione*", codice T0712859, prevede che la potenza disponibile in emissione nel punto di consegna POD IT001E00205772 sia di 6.889 kVA ($\cos\phi$ 0,9 = 6.200 kW) – Nel seguito, per brevità "Punto di Consegna".

Art. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ai fini del ritiro dell'energia elettrica oggetto del presente contratto, le fasce orarie sono definite come nella delibera dell'autorità del 2 Agosto 2006,

Schema di Contratto

n.181/06 ed eventuali modifiche intervenute (nel seguito, per brevità, “fasce AEEG”)

Articolo 2.1 Oneri a carico del Venditore.

L’energia elettrica immessa in rete da parte di BEA Gestioni è la quota di energia in esubero, rispetto ai fabbisogni interni, prodotta dal cogeneratore termoelettrico e fotovoltaico, (nel seguito, per brevità “Quota Esubero”).

Nell’ambito del presente contratto, il Venditore cederà e fatturerà all’Acquirente il corrispettivo di tutta l’energia in esubero immessa in rete e sopra indicata in base all’offerta economica presentata dall’Acquirente in sede di aggiudicazione.

Le quantità corrisposte saranno quelle rilevate dal misuratore, di proprietà del distributore, installato nel punto d’immissione nella rete esterna in MT dove l’energia elettrica viene consegnata dal Venditore all’Acquirente:

I dati del Misuratore sono i seguenti:

Proprietario: E-distribuzione;

Tipologia: Contatore trifase statico bidirezionale;

Modello: ISKRA MT880;

Matricola: 76303546;

Codice POD n. IT001E00205772.

Articolo 2.2 Oneri a carico dell’Acquirente.

L’Acquirente dovrà garantire, a titolo gratuito, assistenza a BEA Gestioni nelle operazioni di disdetta delle convenzioni c.d. RID del GSE.

L’Acquirente si impegna ad acquistare, per tutta la durata contrattuale, oltre

Schema di Contratto

eventuale proroga come disciplinata nel presente contratto, l'ammontare complessivo della Quota Esubero.

Gli oneri di sbilanciamento in immissione sono sempre a carico dell'Acquirente.

I corrispettivi per i servizi di trasmissione e aggregazione misure sono sempre a carico dell'Acquirente.

Gli oneri di dispacciamento sono sempre a carico dell'Acquirente..

Gli oneri di trasporto dell'energia dai Punti di Consegna fino ai punti di prelievo dei propri clienti sono sempre a carico dell'Acquirente.

E' a carico dell'acquirente l'eventuale onere per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (cosiddetto "CCT") come definito dall'art.

43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006 e s.m.i.

E' interamente a carico dell'Acquirente e a titolo gratuito la gestione dell'iter e delle pratiche necessarie per l'ottenimento, il ritiro e la vendita dei titoli

"Garanzia di Origine" (a titolo di esempio non esaustivo: verifica requisiti, disdetta convenzione RID e qualifica IGO presso il GSE ove necessarie, etc).

I corrispettivi derivanti dalla vendita dei sopraindicati titoli spettano interamente al Venditore e verranno da quest'ultimo fatturati e corrisposti

dall'Acquirente.

Qualsiasi altro onere/corrispettivo non esplicitato sarà a carico dell'Acquirente.

Qualora necessario, se richiesta dell'Acquirente, al fine di consentire l'acquisizione dei dati orari di produzione, il Venditore delegherà

Schema di Contratto

l'Acquirente alla stipula del contratto di misura oraria con il gestore di rete locale e/o all'acquisizione dei suddetti dati attraverso gli strumenti opportuni e comunque comunicherà all'Acquirente la User ID, il PD e la password (se necessarie) per poter accedere al sito del Distributore (se tale servizio è disponibile) per la consultazione dei dati consuntivi.

L'unità di misura dell'energia prodotta è il chilowatt/ora (kWh) arrotondato all'unità.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura oggetto del contratto ha una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal giorno ___/___/___ e fino alla data del ___/___/___.

Su richiesta ed esclusiva facoltà del Venditore, la fornitura potrà eventualmente essere prorogato per ulteriori sei mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di scelta del contraente.

L'Acquirente, in tale circostanza, sarà tenuto all'esecuzione del presente contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 CORRISPETTIVI, REVISIONE DEI PREZZI E ONERI

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Acquirente in sede di offerta.

Il corrispettivo unitario per ogni MWh prodotto ed immesso in rete sarà pari a: **PZi (Prezzo Zonale Orario) * (1 + ___ (%)) Euro/MWh, IVA esclusa.**

Ai fini dell'eventuale registrazione del presente contratto nonché del calcolo della garanzia di cui al successivo art. 9, l'importo totale stimato per la durata di 24 mesi è pari a Euro _____ (calcolato come indicato al par. 17

Schema di Contratto

dell'Avviso).

In ogni caso, la registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso.

Art. 5 RESPONSABILITA'

L'Acquirente dichiara di essere perfettamente edotto del fatto che, periodicamente, la produzione energetica del Venditore possa calare o cessare in circostanza di Fermate Forni o eventuali guasti.

La mancata o diminuita produzione/immissione di energia elettrica in esubero causata dal mancato o ridotto funzionamento dell'Impianto, indipendentemente dal protrarsi di tale circostanza, non costituisce causa di inadempimento per il Venditore che, conseguentemente, non è obbligato a cedere l'energia non prodotta.

Il Venditore è sollevato da ogni obbligo o responsabilità derivante da mancata erogazione in caso di fermo impianti per guasto o Fermata Forni, programmata o meno.

In caso di fermata forni programmata, il Venditore si impegna ad anticiparne l'avviso all'Acquirente almeno 15 giorni solari antecedenti alla fermata stessa.

In caso fermo impianti per guasto, il Venditore si impegna a segnalarlo a mezzo PEC all'Acquirente entro e non oltre 24 ore a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'avvenuto guasto.

Art. 6 FORZA MAGGIORE

Definizione di forza maggiore

Schema di Contratto

Per forza maggiore si intende ogni evento, indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'Acquirente ovvero il Venditore;

b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Acquirente ovvero al Venditore;

g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;

h) ritrovamento di reperti archeologici;

i) atti o fatti posti in essere da qualsiasi terzo, ivi comprese altre Pubbliche Amministrazioni per fatti non riconducibili al Concedente o al Concessionario

Schema di Contratto

Le Parti concordano che, a seguito di detta forza maggiore, esse non saranno responsabili per eventuali danni conseguenti direttamente o indirettamente a detta forza maggiore, ivi comprese eventuali perdite di beneficio o altri danni di simile natura.

Comunicazione del caso di forza maggiore

La Parte impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni per causa di forza maggiore deve comunicare formalmente e tempestivamente l'evento all'altra Parte, a mezzo PEC, evidenziandone, tra l'altro, la natura e le conseguenze, effettive e attese, e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Provvedimenti in caso di forza maggiore

La Parte che invoca la forza maggiore deve adoperarsi per minimizzarne le conseguenze negative sull'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento da parte dell'Acquirente avverrà, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la quale verrà emessa dal Venditore con cadenza mensile.

Eventuali differenze tra le misure pubblicate e certificate da Terna e le misure pubblicate dal distributore locale dovranno essere comunicate al Venditore.

Le eventuali spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Acquirente.

Ogni fattura dovrà contenere la descrizione della fornitura/remunerazione, il riferimento al presente contratto e al relativo periodo di competenza.

Schema di Contratto

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a

_____ (C.F. e P.IVA _____) Via _____ n.

_____, _____, _____ (____) e riporteranno le modalità di pagamento di cui sopra, comprensive del codice IBAN.

Le fatture emesse dovranno essere liquidate dall'Acquirente sul conto corrente del Venditore:

CONTO CORRENTE: Nr. 000000001824

CODICE IBAN: IT 07 B 03111 33840 000000001824

BANCA: UBI BANCA S.p.A. – Agenzia di Seregno -

INTESTATO A: BEA GESTIONI S.p.A.

Qualora una fattura emessa dal Venditore sia soggetta ad una controversia in buona fede per difformità di misurazione, la porzione della stessa non soggetta a contestazione dovrà essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione dovrà notificare all'altra parte le ragioni della stessa.

Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto dovrà essere corrisposto, secondo il dato oggettivo riscontrato con la prima fattura in scadenza.

Analoghe condizioni di pagamento vigeranno per le fatture di riaddebito di eventuali oneri dell'Acquirente al Venditore.

Ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta graveranno interessi di cui al D.Lgs. n. 231 09/10/2002.

Schema di Contratto

Qualora l'Acquirente ritardi senza motivo il pagamento di una fattura per oltre 60 giorni di calendario rispetto alla scadenza naturale della medesima, e si configuri pertanto come moroso, il Venditore ha facoltà risolvere il presente Contratto e a escutere la fideiussione di cui all'art. 9.

Art. 8 SERVIZI DI DISPACCIAMENTO FORNITI DA TERNA

Per la gestione dei servizi di dispacciamento si opererà nei confronti di Terna sulla base delle regole stabilite dalla normativa vigente.

L'Acquirente dovrà stipulare con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento in immissione senza rappresentanza. I relativi oneri saranno a carico dell'Acquirente che gestirà il contratto di dispacciamento in immissione.

Nell'ambito del presente contratto, il Venditore darà mandato senza rappresentanza all'Acquirente ovvero ad un soggetto terzo individuato dall'Acquirente medesimo, per la stipula e gestione del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna e per l'operatività nel Sistema di Offerte di Merito Economico (di seguito: "Borsa Elettrica" o semplicemente "Borsa").

Il programma di produzione sarà fornito dal Venditore con la periodicità richiesta dall'Acquirente (comunque non inferiore alle 24 ore ed esclusi sabato, domenica e festivi), ma non dovrà essere vincolato ad alcuna condizione da parte dell'Acquirente. Il Venditore si riserva la possibilità di revisione del programma fino alle 24 ore precedenti la sua attuazione

Eventuali ulteriori variazioni della produzione (fermi impianto, variazione assetti, ecc.), non programmabili, saranno tempestivamente comunicati dal

Schema di Contratto

Venditore all'Acquirente.

Tali programmi andranno inoltrati dal Venditore nelle modalità indicate nell'Avviso.

Qualora intervengano delle manutenzioni straordinarie o fermi improvvisi sull'impianto tali da alterare la programmazione settimanale, il Venditore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Acquirente che a sua volta provvederà alla modifica del piano di immissione compatibilmente con i tempi tecnici previsti nel Sistema di Programmazione di Terna.

Art. 9 GARANZIA BANCARIA

L'Acquirente ha costituito a favore del Venditore fidejussione n. _____ emessa dalla _____, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto stesso per un importo di Euro _____.

La suddetta fideiussione potrà essere escussa dal Venditore trascorsi 30 (giorni) giorni dal mancato pagamento della fattura mensile, se corretta, per la quota relativa ai debiti non saldati. La suddetta fidejussione avrà validità fino al _____.

La fidejussione potrà essere altresì escussa per recesso anticipato da parte dell'Acquirente ovvero in caso di risoluzione contrattuale ad esso imputabile.

ART. 10 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI MANLEVA

L'Acquirente, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante dalla propria attività, causato

Schema di Contratto

a persone o beni, tanto dell'Acquirente quanto del Venditore e/o di terzi.

Inoltre, il l'Acquirente si **obbliga** a manlevare e mantenere indenne il Venditore da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente, a meno di specifico accordo scritto con il Venditore, non potrà cedere il presente contratto ad altri soggetti pur aventi titolo all'esecuzione ai sensi della normativa vigente.

Qualsiasi eventuale cessione del contratto non comporterà la liberazione della Parte cedente dalle sue obbligazioni nei confronti della Parte ceduta ai sensi del medesimo contratto.

Nel caso di cessione dell'Azienda da parte dell'Acquirente o del Venditore, resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 del codice civile.

Art. 12 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Acquirente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la il Venditore ha diritto di recedere dal presente contratto in

Schema di Contratto

qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Venditore potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, il Venditore potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Acquirente a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Acquirente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le clausole di risoluzione indicate esplicitamente nel presente contratto o dalla legge, il contratto potrà essere risolto anticipatamente da una delle Parti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Cod. Civ., al verificarsi dei seguenti casi:

A. qualora l'altra Parte divenga insolvente, sia dichiarata fallita, o venga sottoposta ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;

B. qualora l'altra Parte apporti di fatto alla propria organizzazione

Schema di Contratto

modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche;

C. in caso di esiti negativi dei controlli da parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A ovvero BEA Gestioni S.p.A presso gli Enti competenti su quanto dichiarato in sede di gara dal Venditore.

E' facoltà del Venditore risolvere immediatamente il contratto previa semplice comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

A. accertamento della falsità di una delle dichiarazioni presentate in sede di offerta;

B. inosservanza del Codice Etico di BEA ovvero BEA Gestioni;

C. ritardo superiore a 60 giorni riferito al pagamento di una fattura mensile.

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale per mancato o ritardato pagamento, BEA Gestioni addebiterà all'Acquirente, oltre al risarcimento dei danni cagionati, anche la differenza di prezzo tra le quotazioni praticate da altro soggetto Acquirente, fino alla scadenza del contratto.

Mancato riconoscimento di idoneità dell'Acquirente

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione in sede di asta in capo all'Acquirente, Il Venditore risolverà immediatamente il contratto, fatto salvo il diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti, qualora:

- nei confronti dell'Acquirente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

Schema di Contratto

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;

- non sia utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione, il Venditore procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'asta, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto del contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Acquirente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Venditore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,

Schema di Contratto

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Acquirente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Acquirente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

Le parti rinviando, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, alle norme del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 15 FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Monza.

Art. 16 ONERI FISCALI E SPESE

Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. e le norme di cui alla legge n. 190/2014 e s.m.i.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, esclusivamente in caso d'uso, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre

Schema di Contratto

agevolazioni di legge.

Sono a carico dell'Acquirente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ed ogni altro onere tributario.

ART. 17 COMUNICAZIONI

Salvo quanto diversamente stabilito in altri articoli del presente contratto, ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo PEC o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, o e-mail, ai seguenti indirizzi:

per l'Acquirente: _____;

per il Venditore: _____;

ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati: l'Avviso, l'offerta presentata dall'Acquirente e le premesse al presente contratto.

Art. 19 NORME DI CHIUSURA

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli: agli atti della procedura, alla normativa di settore e alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Per **Bea Gestioni S.p.A.**

Schema di Contratto

L'Amministratore unico

Iuri Caturelli

Per l'Acquirente

Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano le disposizioni contenute nel presente contratto, di cui ai seguenti articoli:

- art. 3 durata del contratto;
- art. 5 responsabilità;
- art. 9 garanzia bancaria;
- art. 10 responsabilità per infortuni e danni e obbligo di manleva;
- art. 11 cessione del contratto;
- art. 12 recesso per giusta causa;
- art. 13 risoluzione del contratto;
- art. 15 foro di competenza;
- art. 16 oneri fiscali e spese.

Per l'Acquirente

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.